REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-30 - Servizio del Genio civile di Cagliari

Oggetto: **Impianto agrivoltaico da realizzarsi con moduli in silicio monocristallino installati su inseguitori solari monoassiali su una superficie di circa 51 ettari ubicata in agro del Comune di Serramanna (SV), in località "Su Pranu de Sedda". L'impianto sarà integrato con un sistema di accumulo della potenza complessiva in immissione di 17 MW. Richiedente: Sardinia Agro Solar Energy S.R.L. - Cod. prat.: IA 2023-0111.**

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna (L.C. 26.02.1948, n. 3) e le relative norme d' attuazione;

VISTA la L. R. 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale e dell' organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";

VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) di cui al Decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2006, n. 67;

VISTO lo studio denominato "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF)", adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna n.1 del 20 giugno 2013, approvata in via definitiva con Decreto n. 3 in data 12/01/2016 del P.D.G;

VISTO lo studio denominato "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della regione Autonoma della Sardegna (PGRA)", approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna n. 2 del 15 marzo 2016;

VISTO l'aggiornamento delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018;

VISTA la Legge 5 gennaio 1994 n. 37 "Norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi, dei

torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la comunicazione del SUAP relativa al deposito della pratica avente numero univoco 11091812036260961-18022023-1049.588321 del 22.02.2023, acquisita in data 10/03 /2023 con n. 10456 del protocollo della Direzione Generale dei lavori Pubblici, corredata con i documenti progettuali relativi all'intervento previsto per le valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che l'elaborato progettuale SASE-FVS-TP13 "Tracciato elettrodotti MT – Attraversamenti idrici – Planimetria" identifica le interferenze previste in intersezione con elementi del reticolo idrografico lungo il percorso della linea elettrica di connessione, identificandoli con sigle "Attraversamento idrico 1" e "Attraversamento idrico 2" (entrambi in corrispondenza di corsi d'acqua presenti nella cartografia IGM ma senza denominazione) nonché l'"Attraversamento idrico 3", in corrispondenza del Rio Leni, dei quali si richiede autorizzazione all'attraversamento;

VISTA la documentazione progettuale integrativa depositata nel portale SUAP, a seguito di richiesta di integrazioni documentali da parte del Servizio scrivente (nota prot. n. 16208 del 17.04.2023), riguardante, in particolare, le modalità di superamento delle interferenze con gli elementi idrici di competenza;

VISTA l'ulteriore documentazione integrativa inviata dalla Società Sardinia Agro Solar Energy S.R.L. tramite PEC in data 12.07.2024, acquisita in pari data con n. 28878 del protocollo della Direzione Generale dei lavori Pubblici;

VISTI gli elaborati del progetto coordinati dall'Ing. Giuseppe Frongia;

RITENUTO di dover provvedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica nell'ambito dei lavori in trattazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904;

VISTA la relazione istruttoria redatta dal settore di competenza in data 05.09.2024;

VISTO che l'attività è in capo all'Assessorato dei LL.PP. Direzione Generale, Servizio del Genio Civile di Cagliari;

CONSIDERATO che le funzioni amministrative per l'adozione del suddetto provvedimento sono di competenza del Direttore del Servizio, ai sensi degli artt. 23 e 25 della L.R. n. 31/98 citata;

CONSIDERATO che la posizione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Cagliari risulta vacante

dal 21.12.2022;

VISTO l'art. 30, comma 4 della L.R. 31/98 e s.m.i. che prevede che in caso di vacanza e funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, comma 4bis, siano esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte;

VISTA la determinazione del Direttore Generale dei Lavori Pubblici n. 1484/27397 del 03.07.2024 con la quale sono state conferite al Dott. Ing. Gian Marco Saba (matr. 750311) le funzioni di Direttore del Servizio del Genio Civile di Cagliari (GCC) presso la Direzione Generale dei Lavori Pubblici;

DATO ATTO che i soggetti coinvolti non si trovano in conflitto di interessi, come prescritto dall'art. 6 bis della L 241/1990 e degli art. 14 e 15 del Codice di Comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli enti, delle agenzie e Società partecipate;

VISTO l'art. 21, comma 7 della L.R. n. 31/1998;

DETERMINA

ART.1 Alla Società Sardinia Agro Solar Energy S.R.L. è rilasciata l'**AUTORIZZAZIONE**, Posizione IA2023-0111, ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 523/1904, all'intervento in epigrafe che prevede la realizzazione degli "Attraversamento idrico 1" e "Attraversamento idrico 2" (entrambi in corrispondenza di corsi d'acqua presenti nella cartografia IGM ma senza denominazione) nonché l'"Attraversamento idrico 3", in corrispondenza del Rio Leni, così come rappresentato, rispettivamente, negli elaborati grafici SASE-FVS-TP26b, SASE-FVS-TP26a e SASE-FVS-TP26c" (Rev. 1 – Luglio 2024).

ART.2 Il presente provvedimento di assenso alla realizzazione delle nuove opere viene rilasciato per il fatto che con la documentazione prodotta si dimostra di non modificare l'attuale regime idraulico degli elementi idrici interessati.

ART.3 La validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 è subordinata al rispetto delle seguenti **condizioni e/o prescrizioni**:

- le opere di attraversamento dovranno essere, oltre che coerenti con quanto

previsto nelle NdA del P.A.I. all'art. 21, comma 2, lettera c), realizzate a regola d'arte; in particolare dovranno garantire gli standard strutturali geotecnici ed idraulici, scongiurando fenomeni di sifonamento, di scalzamento e di trascinamento del materiale;

- sia ripristinato lo stato dei luoghi ad opera finita, senza alcuna modifica delle sezioni trasversali e del profilo longitudinale degli elementi idrici attraversati;
- le opere di accantieramento o quanto necessario per la realizzazione dei lavori (quali opere provvisionali per l'attraversamento dei corsi d'acqua) se non specificatamente autorizzate dalla presente, così come gli interventi di modifica e/o l'esecuzione di lavori aggiuntivi, dovranno essere oggetto di ulteriore autorizzazione da parte di questo Servizio, previa richiesta corredata da specifici elaborati illustrativi; le stesse dovranno rispettare le disposizioni ex art. 23 comma 9, lett. n) delle NdA del P.A.I.;
- in caso di espropriazioni dovrà tenersi conto dei dettami della legge 37 del 05.01.94 circa le aree già occupate dalle acque fluviali;
- dovrà essere verificata, e se del caso attivata, la procedura di utilizzo di aree demaniali occupate. Nel contempo dovranno essere cedute al Demanio Regionale le nuove aree preposte al deflusso idrico a seguito di nuovi alveamenti e/o sistemazioni idrauliche;
- l'eventuale prelievo dei materiali provenienti dalle movimentazioni in alveo è assoggettato a specifica normativa che prevede il riconoscimento al demanio del valore degli stessi valutato al prezzo fissato dalla stessa, ovvero detto valore dovrà essere detratto dall'importo netto dei lavori;
- i diritti dell'Amministrazione Regionale relativi al regime giuridico delle aree demaniali, già esistenti o da demanializzare a seguito dei lavori di inalveamento di rii, e agli eventuali interventi di propria competenza per la salvaguardia, difesa e bonifica dei corsi d'acqua interessati, siano fatti salvi e riservati; per effetto di tale condizione, il titolare della presente autorizzazione non potrà imporre divieti, limitazioni, condizioni e prescrizioni alla medesima Amministrazione Regionale per il solo fatto della presenza delle opere

autorizzate con il presente atto, nell'ambito del predetto corso d'acqua, ancorché la stessa amministrazione provvedesse tramite concessione e/o delegazione ovvero con accordo quadro;

- i lavori di cui trattasi potranno essere variati dietro semplice avviso di questo Servizio, a fronte di esigenze di pubblico generale interesse;
- il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Servizio inizio e ultimazione dei lavori stessi, anche al fine di disporre eventuali sopralluoghi in corso d'opera; entro trenta giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori il committente dovrà trasmettere a questo Servizio la dichiarazione del D.L. attestante la conformità di quanto realizzato con le opere oggetto della presente autorizzazione.

ART.4 La presente autorizzazione è rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e non esime la Società autorizzata dal rispetto di ulteriori vincoli e disposizioni di legge ove obbligatoriamente richiesti ed aventi nesso con la presente.

ART.5 La presente autorizzazione, con le prescrizioni sopra riportate, è espressa anche quale Nulla Osta del Genio Civile di Cagliari necessario ai fini dell'eventuale rilascio da parte del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari della concessione demaniale per l'attraversamento dei corpi idrici sopra elencati.

ART.6 E' a totale carico della Società autorizzata dalla presente la completa responsabilità dei danni a cose pubbliche e/o private che possono verificarsi a seguito dell' esecuzione delle opere di cui trattasi.

ART.7 La presente autorizzazione **ha la validità di anni CINQUE**. I lavori devono iniziare e concludersi entro 5 anni dal rilascio della presente.

ART.8 La presente dovrà essere tenuta a disposizione ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Servizio del Genio Civile di Cagliari e degli ufficiali ed agenti di P.G. e di Vigilanza Ambientale.

ART.9 Responsabile del procedimento di formazione dell'atto è il Direttore del Servizio del Genio Civile di Cagliari.

ART.10 Avverso il presente atto è possibile effettuare ricorso gerarchico entro 30 gg. dal ricevimento della presente ed entro ulteriori 60 gg. innanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche.

La presente determinazione è trasmessa all'Ufficio di Gabinetto ed alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre1998, n. 31.

Elaborati progettuali informatici facenti parte della presente determinazione:

- SASE-FVS-TP26b (Attraversamento 1)
- SASE-FVS-TP26a (Attraversamento 2)
- SASE-FVS-TP26c (Rev. 1 – Luglio 2024) (Attraversamento 3)

Siglato da :

ENRICO GAVAUDO

Firmato digitalmente da
GIAN MARCO SABA
10/09/2024 09:09:10